

Contrasto e prevenzione del discorso d'odio sessista online: le trasformazioni nello spazio giuridico europeo

Combating and Preventing Sexist Hate Speech Online:
Transformations in the European Legal Framework

BARBARA GIOVANNA **BELLO**

Università degli Studi della Toscana.

E-mail: barbaragiov.bello@unitus.it

ABSTRACT

Il contributo esplora, attraverso il prisma dell'ingiustizia epistemica, il discorso d'odio sessista online, il quale gode di rinnovata attenzione nello spazio giuridico europeo. Strumenti come la Direttiva sulla lotta contro la violenza sulle donne, che lo annovera tra le forme di violenza e il Digital Services Act, unitamente all'interpretazione della Convenzione di Istanbul suggerita dal GREVIO, rappresentano passi importanti nel rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto del fenomeno, nella promozione di un ambiente digitale più giusto e sicuro per le donne e nell'affermazione di una maggiore giustizia epistemica.

This contribution examines, through the lens of epistemic injustice, the phenomenon of sexist hate speech online, which has received renewed attention within the European legal framework. Instruments such as the Directive on Combating Violence against Women – which classifies such speech as a form of violence – and the Digital Services Act, together with the interpretation of the Istanbul Convention proposed by GREVIO, represent important steps towards strengthening measures of prevention and redress. They also help to promote a fairer and safer digital environment for women and greater epistemic justice.

KEYWORDS

discorso d'odio sessista, violenza strutturale, (in)giustizia epistemica, Digital Service Act

sexist hate speech online, structural violence, epistemic (in)justice, Digital Service Act

Contrasto e prevenzione del discorso d'odio sessista online: le trasformazioni nello spazio giuridico europeo

BARBARA GIOVANNA BELLO

1. *Il discorso d'odio sessista nella rete* – 2. *Una questione di giustizia epistemica: l'approccio di Miranda Fricker* – 3. *La Convenzione di Istanbul dal reale al digitale* – 4. *L'istigazione all'odio come forma di violenza: la Direttiva 2024/1385* – 5. *La regolamentazione della rete* – 6. *Verso uno spazio digitale più sicuro e giusto (anche per le donne)*.

1. *Il discorso d'odio sessista nella rete*

Il discorso d'odio sessista non è certamente un fenomeno nuovo¹. La pervasività delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e le caratteristiche degli ambienti digitali², tuttavia, hanno contribuito alla diffusione di parole, immagini, *meme*³ e video ostili nei confronti delle donne nelle relazioni in rete, ridefinendone i contorni, e, al contempo, stimolando la riflessione teorico-pratica sul linguaggio⁴ e sugli strumenti giuridici di prevenzione e contrasto⁵.

Tra le caratteristiche comunemente attribuite alla rete, la percezione di anonimato e di distanza fisica tra utenti di Internet e dei canali *social*, con il relativo senso di impunità che ne deriva, sembra ridurre l'inibizione che normalmente frenerebbe le persone nelle interazioni quotidiane⁶. Allo stesso tempo, l'effetto «*echo chamber*»⁷ amplifica costrutti sociali, sentimenti e convinzioni radicati nei luoghi reali, mentre anche un semplice *like* può alimentare gli algoritmi dei *social network* potenziando la diffusione di un contenuto verso molte persone⁸.

Le donne risultano più colpite degli uomini⁹ da ostilità *online*, non solo se appartenenti a minoranze e gruppi vulnerabili ed emarginati o a categorie professionali particolarmente esposte (rappresentanti politiche, giornaliste, avvocate, attiviste)¹⁰, tanto da determinare molte di loro a disconnet-

* Ringrazio per il dialogo e lo scambio sui temi trattati nel presente contributo Thomas Casadei, Elisa Giomi, Michele Martoni, Pierluigi Perri, Stefano Pietropaoli, Laura Scudieri, Serena Vantin, Giovanni Ziccardi e la Rete Nazionale per il Contrasto ai Discorsi e ai Fenomeni d'Odio.

¹ IGNAZZI, SARRA, FONTANELLA 2023. Sulle discriminazioni nei confronti delle donne in una prospettiva storica: CANTARELLA 2022.

² ZICCARDI 2016 e 2019.

³ BOTTO 2022; DE VIDO 2022; PASTA 2024. Sul discorso d'odio nei videogiochi: FERGUSON, COLWELL 2020. MORENO-LÓPEZ, ARGÜELLO-GUTIÉRREZ 2025; MUSOLINO, REBOLLO DÍAZ 2024; SALTER 2018.

⁴ CAVAGNOLI 2024; CAVAGNOLI, DRAGOTTO 2021; D'AMICO et al. 2021; DRAGOTTO et al. 2020; FALOPPA, GHERNO 2021; LANCIONI 2024; PINTORE 2021; per una storiografia del discorso d'odio si veda, approfonditamente, PETRILLI 2024.

⁵ RICHARDSON-SELF 2021.

⁶ PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2024a, considerando n. 25; cfr. D'AMICO, SICCARDI 2020; PASTA 2024; SANTERINI 2019.

⁷ CINELLI et al. 2021.

⁸ Sulla possibilità che un *like* integri la fattispecie del discorso d'odio, come prevista dagli artt. artt. 604-bis c.p. e 604-ter c.p. si è pronunciata la Corte di Cassazione (sentenza n. 4534, 9 febbraio 2022).

⁹ Così, diffusamente, COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2019, Allegato; i dati confermano che le donne rientrano tra i principali bersagli d'odio anche in Italia: <http://www.voxdiritti.it/mappa-dellintolleranza-7-misoginia/> (consultato il 30 gennaio 2025)

¹⁰ Secondo i dati raccolti a partire dal 2020 nella "Mappa dell'Intolleranza", anche nel contesto italiano gli insulti sessisti nei confronti delle donne non sono limitati all'aspetto fisico ma si estendono a ragioni connesse al lavoro, cfr. D'AMICO, SICCARDI 2020. Sull'incidenza del discorso d'odio sessista tornano numerosi documenti istituzionali e studi. Tra i primi basti qui ricordare anche solo COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2019, Alle-

tersi dai *social media*¹¹ o a ricorrere all'anonimato, confinandole al silenzio o a una minore visibilità nella rete. Situazione, questa, che si acuisce soprattutto nei periodi elettorali o in circostanze storiche di crisi, come la pandemia da COVID-19¹². Particolarmente a rischio sono le ragazze e giovani donne, maggiormente presenti *online* di quelle rientranti in altre fasce di età¹³.

Il discorso d'odio sessista, anche nelle sue forme *offline*, è stato a lungo trascurato nelle ricerche empiriche¹⁴ ed entro lo spazio giuridico, non solo in Italia, rispetto sia al discorso d'odio basato su altri motivi storicamente "tradizionali" (come colore della pelle, religione, ascendenza e origine "razziale" o etnica)¹⁵, sia alle fattispecie contigue di discriminazione e molestia. Il rischio che ne discende è quello di una pernicioso normalizzazione di espressioni sessiste perfino da parte di chi ne è destinataria.

Tra le possibili ragioni vi è la difficoltà stessa di definire la fattispecie di discorso d'odio¹⁶, individuando un bilanciamento tra diversi principi (libertà di espressione, dignità, non discriminazione), e il tipo di sanzioni¹⁷. È ipotizzabile che abbia inciso anche la convinzione secondo cui vi fossero ingiustizie nei confronti delle donne più gravi e urgenti di cui occuparsi rispetto a quelle che sembrano «soltanto parole»¹⁸.

La preoccupazione del diritto, però, ricorda Catharine Alice MacKinnon, non dovrebbe essere «ciò che il discorso ("speech") dice, ma ciò che fa»¹⁹. Ciò che il discorso dell'odio e delle molestie fa è promuovere e mettere in pratica il potere di un gruppo sociale su un altro²⁰.

Se le parole «fanno le cose»²¹, il potere performativo delle espressioni sessiste porta con sé altre forme di violenza, ben rappresentate dalle raffigurazioni più comuni delle dinamiche dell'odio²².

Al momento sono stati raggiunti alcuni importanti punti fermi, sul piano giuridico-istituzionale, nella prevenzione e nel contrasto del discorso sessista online e, più in generale, nel raggiungimento di uno spazio digitale più sicuro.

gato, II.B e GREVIO 2021, par. 13, secondo cui il discorso d'odio sessista «può colpire ogni donna, in particolare coloro che denunciano episodi di violenza di genere, o hanno successo in ambiti dominati dagli uomini (come le atlete e le designer di videogiochi), le donne che sfidano gli stereotipi di genere tradizionali o le donne con identità intersezionali, le quali possono essere più esposte alla violenza a causa del sesso, genere, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale o sociale, appartenenza a una minoranza nazionale». Cfr. IRANZO-CABRERA et al. 2024; MORINI 2022

¹¹ COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2019, Allegato, II.B.

¹² UNITED NATIONS SECRETARY GENERAL 2021, 63.

¹³ «Le giovani donne di età compresa tra i 18 e i 29 anni costituiscono un gruppo più a rischio di violenza, poiché sono più attive su Internet, compresi i social media», GREVIO 2021, par. 45.

¹⁴ AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA 2020 è tra le prime ricerche ad ampio raggio focalizzate sull'odio di genere in Italia.

¹⁵ «Mentre il discorso d'odio razzista è riconosciuto come contrario agli *standard* europei e internazionali sui diritti umani, lo stesso non è sempre valido per il discorso d'odio sessista o misogino, e le politiche e la legislazione attuali a tutti i livelli non sono riuscite ad affrontare adeguatamente il problema. Pertanto, si incoraggiano gli Stati a prendersi la responsabilità di combattere il discorso d'odio e a garantire che le stesse norme applicabili al discorso d'odio razzista siano estese anche al discorso d'odio sessista quando si tratta dell'uso delle sanzioni penali», COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2019, Allegato, II.B. Sulle differenze tra odio razzista e sessista si veda, però, MATSUDA 1993, 23; cfr. LEN, DE RUIJTER 2023.

¹⁶ ZICCARDI 2016.

¹⁷ Sull'opportunità della sanzione civile o della sanzione penale a proposito del discorso d'odio si vedano *ibidem*; FALOPPA 2020; MÖSCHEL 2019; cfr. BELLO 2019.

¹⁸ Il riferimento è, naturalmente, a MACKINNON 1996; cfr. MACKINNON 1989 e 2007.

¹⁹ MACKINNON 1996, 40 e 72.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ AUSTIN 1975; cfr. DI ROSA 2019.

²² Una delle più conosciute rappresentazioni è la "Piramide dell'odio" elaborate dall'Antidefamation League: https://www.adl.org/sites/default/files/pyramid-of-hate-web-english_1.pdf (consultato il 15 gennaio 2025).

Sotto il profilo sostanziale, la Direttiva UE sulla lotta contro la violenza sulle donne²³ (“Direttiva 2024/1385”), a cui gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 14 giugno 2027, ne offre una prima, pur perfettibile, definizione a livello eurounitario.

Unitamente all’interpretazione evolutiva della cd. Convenzione di Istanbul²⁴, suggerita dalla Raccomandazione Generale n. 1 sulla dimensione digitale della violenza sulle donne adottata dal GREVIO²⁵, e, almeno secondo un orientamento giurisprudenziale emerso in Italia (come si vedrà, in seguito, al § 6), dalle Direttive sulla parità di genere²⁶, la Direttiva 2024/1385 non solo rafforza la prevenzione e il contrasto del discorso d’odio sessista in modo inedito, ma lo inquadra tra le forme di *violenza contro le donne*, evidenziandone le radici profonde. In questo nuovo strumento giuridico, la violenza, infatti, è intesa come «una manifestazione persistente della discriminazione strutturale nei confronti delle donne, derivante da rapporti di potere storicamente iniqui tra donne e uomini [...] [e] radicata nei ruoli, nei comportamenti, nelle attività e negli attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini»²⁷.

Oltre alla delimitazione dei contorni del discorso d’odio sessista giuridicamente rilevante, si assiste al riconoscimento di un nesso tra discorso d’odio, molestie e discriminazioni e a una sempre maggiore integrazione della prospettiva intersezionale (§ 3 e § 4).

Sotto il profilo della regolamentazione della rete, il cui punto di riferimento nello spazio europeo è *Digital Service Act* (“DSA”)²⁸ (§ 5), ripreso dalla Direttiva 2024/1385, si dà concretezza al principio secondo cui «tutto ciò che è illegale *offline* dovrebbe esserlo anche *online*»²⁹.

La prospettiva dell’ingiustizia epistemica, che orienta le riflessioni che seguono, appare particolarmente utile sia per catturare il legame tra contenuti misogini illegali, veicolati nella rete, e le dinamiche sociali ad essi sottese, sia per leggere le attuali disposizioni di prevenzione e contrasto come strumenti per realizzare, auspicabilmente, uno spazio digitale più giusto, oltre che sicuro, anche per le donne³⁰. In particolare, Miranda Fricker – cui si deve una delle più note analisi filosofiche sull’ingiustizia epistemica e che, a sua volta, va collocata all’interno della corrente dell’epistemologia delle virtù³¹ – ben spiega come essa sia sistematicamente connessa ad altre forme di ingiustizia³², le quali, dal canto loro, contribuiscono a mantenere inalterati i rapporti di potere che perpetuano violenze, discriminazioni e disegualianze. Tale approccio, pertanto, sollecita una riflessione profonda non solo sulla natura strutturale delle ingiustizie digitali, ma anche sulle disposizioni che regolano lo spazio virtuale.

2. Una questione di giustizia epistemica: l’approccio di Miranda Fricker

Il discorso d’odio sessista online sortisce numerosi effetti di natura psico-fisica ed emotiva sui

²³ PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2024a.

²⁴ CONSIGLIO D’EUROPA 2011.

²⁵ GREVIO 2021. Il Grevio è il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, istituito ai sensi dell’art. 66 della Convenzione di Istanbul, <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio> (consultato il 10 gennaio 2025).

²⁶ CONSIGLIO 2004 e PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2006.

²⁷ PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2024a, considerando n. 10.

²⁸ PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2022.

²⁹ SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO 2021; cfr. RETE CONTRO L’ODIO (GRUPPO ADVOCACY) 2022.

³⁰ Per un approccio basato sull’“ingiustizia discorsiva” v. BIANCHI 2021; FALOPPA, GHENO 2021; KUKLA 2014; NOWAK 2023.

³¹ CROCE 2018.

³² Fricker, che muove la critica all’epistemologia anglo-americana di non tenere sufficientemente in considerazione lo svantaggio sociale e il relativo svantaggio epistemico ingiusto, è Professoressa di Filosofia e Co-direttrice del New York Institute for Philosophy. Oltre a numerosi contributi sull’ingiustizia epistemica e sul perdono, ha curato il volume: *The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy* (CUP, 2000).

destinatari³³, che si riverberano sulle modalità della loro piena partecipazione al mondo digitale. La violenza verbale *online*, espressa anche tramite immagini, *meme* e video, contribuisce a una narrazione che non solo denigra le donne, ma ne può distorcere la percezione pubblica e alimentare la disinformazione³⁴, minando le loro possibilità di far sentire la propria voce soprattutto negli spazi in cui la loro presenza è già marginalizzata o messa a tacere.

Secondo le stime dell'International Telecommunication Union (ITU) il divario di genere nell'accesso alla rete è meno acuito su scala globale se paragonato ad altri divari (per esempio, basati sull'età)³⁵, sebbene una lettura intersezionale del fenomeno, che consideri variabili come le condizioni socioeconomiche e la povertà educativa (anche digitale), potrebbe portare a dati sensibilmente diversi³⁶.

Nella carenza di studi sistematici in tal senso, tuttavia, in base alle ricerche disponibili relative al discorso d'odio sessista e altre forme di violenza contro le donne nell'ambiente digitale si può ipotizzare che tali fenomeni possano compromettere la loro permanenza nella rete, specialmente se più vulnerabili, e condurre al silenziamento e all'esclusione dalle interazioni e dalla condivisione di conoscenze, informazioni ed esperienze in uno dei principali spazi pubblici contemporanei.

Fricker definisce l'ingiustizia epistemica come «un torto fatto a qualcuno specificamente nella sua capacità di conoscitore»³⁷. Considerare il discorso d'odio *online*, quale forma di violenza contro le donne, attraverso tale prisma consente di focalizzare l'attenzione sui soggetti nella loro capacità di conoscere e di informare. Le diffuse manifestazioni del discorso d'odio sessista *online*, pur diverse nella loro ampia tipologia, pongono le donne in situazioni in cui sono sistematicamente messe a tacere o respinte nella produzione della conoscenza e dell'informazione, il che impedisce o diminuisce la loro piena partecipazione al discorso sociale e politico, portando alla delegittimazione delle loro narrazioni ed esperienze.

Secondo la studiosa, nei casi tipici i soggetti appartenenti a gruppi socialmente emarginati ne sono solitamente le vittime³⁸, mentre i perpetratori coincidono con soggetti dei gruppi socialmente dominanti. Lo stesso può essere osservato in relazione al discorso d'odio e senza escludere, in entrambi i casi, possibili tensioni *tra* minoranze³⁹.

Il fatto che, se comparate con altri soggetti destinatari del discorso d'odio, in termini quantitativi le donne rappresentino un gruppo demografico tendenzialmente in aumento a livello globale⁴⁰ non le rende un bersaglio meno comune. Le cause vanno dunque individuate in asimme-

³³ La letteratura che indaga gli effetti del discorso d'odio sulle persone che lo subiscono è assai estesa rispetto agli studi che si soffermano sugli autori (“*hater*”), per i quali si rimanda almeno a PASTA 2022.

³⁴ Un puntuale studio sulle relazioni degli utenti con la disinformazione è stato condotto nell'ambito del progetto europeo IMSyPP - *Innovative Monitoring Systems and Prevention Policies of Online Hate Speech*, nel biennio 2020-2022: CINELLI et al 2021; cfr. KALFA 2025.

³⁵ ITU-INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION 2022, 25, secondo cui la percentuale maschile che accede a Internet (62%) supera quella femminile (57%), con l'eccezione delle Americhe. Sulla nozione di “divario digitale”: VAN DIJK 2020; VANTIN 2024.

³⁶ Proprio la crescente consapevolezza dell'impatto delle differenze tra le donne sulle esperienze quotidiane ha portato i più recenti documenti sulle discriminazioni e sulla violenza contro le donne e sulla parità di genere, la Direttiva 2024/1385 a integrare l'intersezionalità, sollecitata da lungo tempo da una parte della dottrina specialistica e della società civile più sensibile al tema: PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2024a. Si veda il contributo di Thomas Casadei in questo fascicolo.

³⁷ FRICKER, 2.

³⁸ Ivi, 7; cfr. CROCE 2018.

³⁹ BORTONE, PISTECCHIA 2018; PIATKOWSKA et al. 2019.

⁴⁰ Le stime attestano che, nel 2021, il rapporto tra i sessi alla nascita era di 106 maschi per 100 femmine. Si stima che in circa 130 paesi il numero delle donne sia superiore a quello degli uomini, <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-with-more-women-than-men> (consultato il 15 gennaio 2025). Inoltre, a causa della più lunga aspettativa di vita, le donne superano gli uomini in età avanzata in quasi tutte le popolazioni. In base alle proiezioni delle Nazioni Unite, la popolazione femminile sarà pari a quella maschile entro il 2050, UNITED NATIONS - DESA

trie di potere⁴¹, traslate dal “reale” al “virtuale”, che plasmano, in modo più o meno esplicito e cangiante, le interazioni quotidiane sotto forma di ruoli e aspettative sociali e possono condurre a trattamenti discriminatori, molestie e discorsi d’odio, strettamente connessi tra loro. Tale tendenza si sviluppa all’interno di una “cultura”, anche giuridica, che, tramite le istituzioni sociali e pratiche discorsive, avalla e rinforza specifici pregiudizi e stereotipi. Come osservato, *inter alia*, dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo (“Corte EDU”) «il problema con gli stereotipi di un determinato gruppo nella società risiede nel fatto che essi impediscono una valutazione individualizzata delle capacità e dei bisogni di ciascun individuo»⁴².

Fricker individua due forme principali in cui l’ingiustizia epistemica può manifestarsi: l’*ingiustizia testimoniale* e l’*ingiustizia ermeneutica*.

L’*ingiustizia testimoniale* si riferisce alla minore credibilità o al rifiuto della testimonianza (in senso lato) o dell’esperienza di una persona (quale agente epistemico)⁴³, sia essa produttrice o destinataria di conoscenza, a causa di pregiudizi o stereotipi nei suoi confronti, basati sulla sua appartenenza a un particolare gruppo sociale.

Tale forma di ingiustizia si distingue, a sua volta, in *ingiustizia epistemica preventiva* (per esempio, pratiche di *silencing*) e in *oggettivazione epistemica*, la quale depriva i soggetti dello *status* di agenti epistemici. Entrambe queste forme di ingiustizia testimoniale originano da un pregiudizio nella sfera della «della credibilità» e, a loro volta, contribuiscono a una carenza di credibilità⁴⁴.

Significativa è l’analogia, operata da Fricker, tra l’oggettivazione sessuale delle donne⁴⁵ e l’oggettivazione epistemica, alla cui base risiede un pregiudizio identitario deumanizzante e svalutante⁴⁶. L’oggettivazione sessuale frammenta la donna, separando le funzioni sessuali dal resto della sua personalità e riducendole «allo stato di mero strumento o [guardandole] come se fossero capaci di rappresentarla nella sua interezza»⁴⁷, mentre l’oggettivazione epistemica riduce i soggetti a mera «fonte di informazioni» («*source of information*») anziché considerarli «informati/informatrici» («*informant*»).

È ipotizzabile che in un contesto deumanizzante, caratterizzato da misoginia, l’oggettivazione sessuale delle donne porti anche alla loro oggettivazione epistemica e al *silencing* che, nella dimensione digitale, può determinare l’abbandono dei *social*.

L’*ingiustizia ermeneutica*, invece, riguarda le situazioni in cui le persone ignorano o sminuiscono vari tipi di ingiustizie perché non dispongono delle «risorse interpretative collettive, ponendole così in una posizione di ingiusto svantaggio nella comprensione delle proprie esperienze

2022, 6.

⁴¹ *Ex plurimis*, BUTLER 1993 e 2006; FACCHI, GIOLO 2023; GRANDI 2024.

⁴² CORTE EDU, *Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal*, 25 luglio 2017, ric. n. 17484/15, par. 46.

⁴³ «[...] Un torto fatto a qualcuno specificamente nella sua qualità di conoscitore», FRICKER 2007, 1; cfr. TOBI 2024; POHLHAUS 2012; DOTSON 2012; PEET 2017; GRASSWICK 2018; SRINIVASAN 2018

⁴⁴ FRICKER 2007, 5. TOBI (2024) ritiene che, a causa della possibilità di anonimato nella rete, le elaborazioni sull’ingiustizia epistemica richiedano di essere problematizzate quando vengono adoperate per indagare fenomeni come il discorso d’odio online. Lo studioso distingue tre casi in cui l’anonimato complica le istanze di ingiustizia epistemica online, determinati dalla combinazione tra l’identità anonima e il contenuto del suo post: situazioni palesemente nocive in base sia all’identità anonima sia al contenuto, come nel caso dei “cyberbulli” e dei *troll*; situazioni palesemente nocive, solo in ragione del contenuto dannoso, mentre l’identità anonima mira a ingannare per acquisire una credibilità ingiustificata; situazioni difficili da identificare perché né l’identità anonima né il contenuto dei loro post sono palesemente nocivi. Questo implica il lavoro epistemico supplementare da parte degli utenti di verificare ragionevolmente le fonti e, ove sia impossibile, dovrebbe prevalere la fiducia. Sul possibile ruolo dell’anonimato nel sostenere contronarrazioni e narrazioni alternative di soggetti particolarmente vulnerabili, come passo intermedio verso la piena affermazione di sé, mi permetto di richiamare BELLO 2022.

⁴⁵ MACKINNON 1989 e 2007.

⁴⁶ VOLPATO 2013.

⁴⁷ BARTKY 1990, 26; CASO et al. 2019. NUSSBAUM (1995) identifica sette dimensioni dell’oggettivazione sessuale: strumentalità, negazione dell’autonomia, inerzia, fungibilità, violabilità, essere di proprietà altrui, negazione della soggettività; cfr. MACKINNON 2007 e VANTIN 2014; PAPADAKI 2007.

sociali»⁴⁸ e nel darvi senso. L'esempio portato da Fricker, a tal proposito, è quello di una donna che subisce una molestia sessuale prima che emerga una comprensione critica del fenomeno, circostanza che le impedisce di avere piena consapevolezza dell'accaduto, renderlo «intelligibile sul piano comunicativo agli altri»⁴⁹ e, dunque (aggiungo), di ricorrere a strumenti di tutela e di sanzione.

In tale caso, l'ingiustizia origina da un pregiudizio, a livello strutturale, nella sfera «delle risorse interpretative collettive»⁵⁰.

Nella proposta di Fricker, che tiene conto dei contesti in cui si dispiegano le pratiche epistemiche («*social situatedness*»)⁵¹ e delle relazioni asimmetriche che li caratterizzano, il concetto stesso di potere è inteso come una «capacità socialmente situata di controllare le azioni altrui»⁵² e che «può essere esercitata (attivamente o passivamente) da un determinato soggetto agente o, in alternativa, avere una natura meramente strutturale»⁵³.

A prima vista, le forme di ingiustizia epistemica elaborate da Fricker sembrerebbero non attagliarsi al discorso d'odio. Quest'ultimo, infatti, può rendere le donne addirittura «ipervisibili» nello spazio pubblico digitale, attraverso rappresentazioni ipersessualizzate o espressioni ingiuriose stereotipate, mentre l'ingiustizia epistemica tende a renderle «iperinvisibili»⁵⁴. Forse è proprio per questo che la proposta di Fricker è spesso applicata nelle indagini su casi giudiziari relativi a violenze e molestie sessuali e sulla vittimizzazione secondaria delle donne che le subiscono⁵⁵.

Tuttavia, tali soglie di visibilità pubblica sono spesso indicative dell'invisibilità (e del silenzio) nello spazio giuridico, che credo sia una grave ricaduta di entrambi i tipi di ingiustizia epistemica esaminati. Inoltre, l'assenza di strumenti giuridici volti a prevenire e contrastare esplicitamente il discorso d'odio sessista può contribuire in modo diretto all'ingiustizia epistemica ermeneutica. Gli stereotipi di cui si nutre il discorso d'odio sessista e le rappresentazioni distorte che veicola, il legame tra linguaggio, relazioni asimmetriche e tutele giuridiche tardive, possono contribuire a *delegittimare* le donne nel processo di trasmissione della conoscenza e di interazione sociale in una posizione di parità.

L'elaborazione di Fricker desta interesse anche per la prevenzione e la riduzione dell'ingiustizia epistemica e, ancora di più, per l'affermazione della giustizia epistemica, che si sostanzia nella *sensibilità degli ascoltatori*, quale «forma di sensibilità razionale socialmente incoraggiata e allenata da innumerevoli esperienze di scambio testimoniale, individuali e collettive»⁵⁶, non disgiunta da un necessario cambiamento politico e sociale⁵⁷.

La studiosa identifica, così, due virtù: la *giustizia testimoniale* e la *giustizia ermeneutica*.

La prima si realizza quando chi ascolta corregge l'influenza del pregiudizio, formulando una valutazione di credibilità non pregiudizievole. In tale caso, è possibile perfino *prevenire* l'avverarsi di un'ingiustizia relativa alla credibilità dell'informatore⁵⁸. Applicando questa ipotesi al discorso d'odio sessista nello spazio digitale, mi sembra che l'auto-riflessività possa consentire

⁴⁸ «Una lacuna nelle risorse interpretative collettive mette qualcuno in una posizione di svantaggio ingiusto quando si tratta di dare senso alle proprie esperienze sociali», FRICKER 2007, 1.

⁴⁹ Ivi, p. 7.

⁵⁰ Ivi, p. 2. Più specificamente, sulla credibilità, v. 30-59; circa le risorse ermeneutiche, v. 147-175.

⁵¹ Ivi, p. 4.

⁵² Ivi, 5. Il lavoro di Fricker è influenzato dal pensiero di Michel Foucault e, in particolare, dalla nozione di «saper-potere», FRICKER 2017. Ai fini del presente contributo, nella vastissima produzione del filosofo francese, si rimanda a FOUCAULT 1976.

⁵³ Ivi, p. 13.

⁵⁴ Sulla categoria «visibilità» si veda, ampiamente, BRIGHENTI 2007 e 2010; volendo, in una prospettiva intersezionale, BELLO 2020a, spec. 190-200.

⁵⁵ BORRELLO 2022; PIRAS 2021.

⁵⁶ FRICKER 2007, 5.

⁵⁷ FRICKER 2007, 8.

⁵⁸ FRICKER 2008, 71.

non solo la diffusione di re-azioni (*like* o *emoticon*, *post*, immagini) meno pregne di pregiudizio nei confronti delle donne, ma anche l'elaborazione di contronarrazioni e narrazioni alternative per sensibilizzare le persone che "abitano" lo spazio digitale⁵⁹.

La seconda virtù, invece, è tale che l'ascoltatore corregga pregiudizi strutturali nelle risorse socio-interpretative, regolando i livelli di credibilità in modo adeguato al *gap* ermeneutico dell'informatore. Essa interviene successivamente all'insorgere dell'ingiustizia ermeneutica ma può migliorare, o addirittura neutralizzare, i danni ad essa associati⁶⁰. Credo che questa seconda ipotesi possa essere rafforzata da azioni volte ad accrescere la consapevolezza e l'*empowerment* delle donne, in modo che esse dispongano degli strumenti per identificare il discorso d'odio, anche nelle forme più subdole, come l'ironia (nella sua forma tossica)⁶¹, e i pertinenti strumenti di tutela.

Il diritto, nella sua funzione di orientamento dei comportamenti sociali⁶², può svolgere un ruolo significativo nel raggiungimento di una maggiore giustizia epistemica sia testimoniale sia ermeneutica. Se le parole del diritto possono contribuire a riprodurre gli stereotipi⁶³, esse possono altresì costituire un potente strumento di decostruzione e delegittimazione del linguaggio stereotipato e ostile, rinforzando di conseguenza la credibilità (quali agenti epistemici) di soggetti tradizionalmente colpiti da discriminazioni e discorsi d'odio. Al contempo, le risorse socio-interpretative di questi ultimi possono essere accresciute dalla diffusione della conoscenza degli strumenti giuridici di tutela, attraverso iniziative di in/formazione e una comunicazione chiara, anche grazie a tecniche di *legal design*⁶⁴.

In tal senso, gli strumenti giuridici adottati a livello europeo, analizzati nei prossimi paragrafi, hanno il potenziale per affermare entrambe le virtù suggerite da Fricker.

3. La Convenzione di Istanbul dal reale al digitale

La sfera *online* e le nuove tecnologie non trovano particolare spazio nella Convenzione di Istanbul, se non nel rapporto esplicativo⁶⁵ a proposito dello *stalking* compiuto con «ogni mezzo possibile»⁶⁶. L'interpretazione di tale Trattato – nel senso di prevenire e contrastare la dimensione digitale della violenza contro le donne e della violenza domestica – è invece offerta dalla Raccomandazione Generale n. 1 sulla dimensione digitale della violenza sulle donne adottata dal GREVIO, in considerazione dell'amplificazione di varie forme di violenza contro le donne attraverso le TIC.

La Convenzione, inoltre, non definisce espressamente il discorso d'odio sessista nemmeno nella sua forma *offline*, mentre il Protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest⁶⁷ sulla criminalità informatica del 2003⁶⁸, non ancora ratificato dall'Italia, è limitato agli atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici.

La tutela dal discorso d'odio sessista trova principalmente rimedio nell'attività ermeneutico-interpretativa della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali⁶⁹ ("CEDU") da parte della Corte EDU⁷⁰ che, in un recente orientamento giurispru-

⁵⁹ BELLO 2022.

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ SCUDIERI 2022. Sull'uso delle (false) forme di cortesia: FEMIA 2024.

⁶² FERRARI 1987. CASADEI 2024.

⁶³ Al modo in cui gli stereotipi di genere agiscono nel diritto è dedicato l'approfondito volume *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto* (BERNARDINI, GIOLO 2024); cfr. TSOSIE 2022.

⁶⁴ VINCENZI 2021.

⁶⁵ COUNCIL OF EUROPE 2011.

⁶⁶ DE VIDO 2022.

⁶⁷ COUNCIL OF EUROPE 2001.

⁶⁸ COUNCIL OF EUROPE 2003.

⁶⁹ CONSIGLIO D'EUROPA 1950.

denziale, inaugurato con le pronunce *Budinova e Chaprazov c. Bulgaria* e *Behar e Gutman c. Bulgaria* del 2021⁷¹, ne riconosce altresì il nesso con il principio di non discriminazione.

Come spesso accade, la *soft law* anticipa l'*hard law* e un primo cenno esplicito all'odio basato sul sesso (e sul genere) si trova nella Raccomandazione di politica generale n. 15 della Commissione Europea Contro il Razzismo e l'Intolleranza ("ECRI"), che nel 2016 amplia la nozione di "discorso d'odio", prevedendo una lista non tassativa di motivi e aprendo, in tal modo, anche alla prospettiva intersezionale⁷².

È con la Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta al sessismo del 2019⁷³ che, da un lato, viene affrontata la questione del discorso d'odio sessista *online* e di quello causato dall'intelligenza artificiale⁷⁴; dall'altro, gli Stati vengono sollecitati ad adottare riforme legislative per sanzionare penalmente il discorso d'odio sessista⁷⁵ e a considerare l'intersezione tra categorie identitarie nelle dinamiche dell'odio⁷⁶. Temi, questi, ripresi nel 2022 dalla Raccomandazione per combattere il discorso d'odio⁷⁷, che prevede principi e linee guida indirizzati, tra gli altri, a *stakeholder* come gli intermediari di Internet⁷⁸ nella consapevolezza che gli Stati non possano, da soli, prevenire e contrastare la rapida proliferazione del discorso d'odio *online*.

Tuttavia, il discorso d'odio sessista è riconducibile a due fattispecie previste dalla Convenzione di Istanbul: le molestie sessuali e – indicata incidentalmente nella Raccomandazione Generale n. 1 del GREVIO – la violenza psicologica.

Le molestie sessuali sono definite, dall'art. 40 della Convenzione di Istanbul, come «[...] qualsiasi forma di comportamento indesiderato, *verbale*, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo

⁷⁰ Finora, la Corte EDU non ha sviluppato esplicitamente un filone giurisprudenziale sul discorso d'odio sessista ma ha affermato che il discorso omofobico deve essere proibito come il discorso d'odio razzista: CORTE EDU, *Vejdeland e Altri c. Svezia*. Parte della letteratura ha ipotizzato che la Corte potrebbe ampliare la definizione per ricomprendere anche il discorso d'odio sessista in base al cosiddetto "effetto di danno" e delle conseguenze della diffusione di discorsi di odio contro gruppi specifici: SEKOWSKA-KOZŁOWSKA et al. 2022.

⁷¹ Tradizionalmente, gli orientamenti giurisprudenziali, ormai piuttosto consolidati, della Corte EDU sul discorso d'odio sono fondati sull'art. 10 ("Libertà di espressione") e sull'art. 17 ("Divieto dell'abuso di diritto") della CEDU. Più di recente, è emerso un nuovo orientamento, in cui il bilanciamento tra l'art. 10 e l'art. 8 è integrato dall'art. 14 ("Divieto di discriminazione"): cfr. CORTE EDU, *Budinova e Chaprazov c. Bulgaria* e CORTE EDU, *Behar e Gutman c. Bulgaria*.

⁷² Il discorso d'odio indica «il fatto di fomentare, promuovere o incoraggiare, sotto qualsiasi forma, la denigrazione, l'odio o la diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo, nonché il fatto di sottoporre a soprusi, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce una persona o un gruppo e la giustificazione di tutte queste forme o espressioni di odio testé citate, sulla base della 'razza', del colore della pelle, dell'ascendenza, dell'origine nazionale o etnica, dell'età, della disabilità, della lingua, della religione o delle convinzioni, del sesso, del genere, dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale e di altre caratteristiche o stato personale», ECRI 2016, Preambolo. Sull'odio "intersezionale" si veda FURIA et al. 2024; GHANEA 2013; CAMBRUZZI, HELLER 2023; volendo BELLO 2020b.

⁷³ COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2019, Allegato.

⁷⁴ Ivi, Allegato, II.B e II.B.7.

⁷⁵ COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2019, Allegato, I.A.1.

⁷⁶ Ivi, I.A.2.

⁷⁷ COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2022.

⁷⁸ Ai fini di questa Raccomandazione, con il termine "intermediari della rete Internet" si può definire «una vasta gamma di attori diversificati in rapida evoluzione, che facilitano le interazioni sulla rete Internet tra persone fisiche e giuridiche, che svolgono e propongono diverse funzioni e una varietà di servizi. Alcuni di loro collegano gli utenti a Internet, rendono possibile il trattamento delle informazioni e dei dati, oppure ospitano servizi web, ivi compreso per i contenuti generati dagli utenti. Altri aggregano informazioni e permettono di effettuare delle ricerche, forniscono l'accesso a contenuti e servizi progettati e/o gestiti da terzi, li ospitano e li indicizzano. Alcuni facilitano la vendita di beni e di servizi, in particolare servizi audiovisivi, e consentono altre transazioni commerciali, compresi i pagamenti. I servizi degli intermediari di Internet possono ugualmente essere offerti da media tradizionali, ad esempio quando uno spazio per contenuti generati dagli utenti (ad esempio, dei commenti), è proposto sulle loro piattaforme [...]», COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2022, Nota esplicativa, par. 8o. cfr. COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2019, Allegato, II.C.

scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo [...]» (corsivo mio).

La costruzione della fattispecie, assai simile a quella già prevista nelle Direttive UE sulla parità di trattamento (n. 2006/54 e n. 2004/113) e sulla lotta contro la violenza sulle donne (n. 2024/1385) è assai interessante per ampliare la tutela delle donne perché non è necessario che le condotte siano finalizzate a creare un ambiente ostile («lo scopo») ma basta che sortiscano tale «effetto». Entro tale fattispecie la Raccomandazione Generale n. 1 riconduce anche condotte comunemente considerate come discorso d'odio, tra cui il bullismo sessuale⁷⁹ che, a sua volta, include, in via esemplificativa, la pubblicazione di commenti a sfondo sessuale su *post* o foto delle persone prese di mira e la condivisione di contenuti sessuali, danneggiandone la reputazione e/o il sostentamento.

Condotte di questo tipo erano state già considerate dalla Raccomandazione sulla prevenzione e la lotta al sessismo del 2019, espressamente richiamata dalla Raccomandazione Generale n. 1 del GREVIO, «umilianti» e in grado di contribuire «un clima sociale in cui le donne sono svilite, la loro autostima è ridotta e le loro attività e scelte sono limitate sul lavoro, nella sfera privata, pubblica o online»⁸⁰.

Ancora, secondo la Raccomandazione Generale n. 1 il nesso tra discorso d'odio e molestie risiede proprio nella spirale che dalle parole (immagini, *meme* e video) può condurre alla minaccia e, salendo di intensità, allo stupro⁸¹.

Il discorso d'odio sessista, inoltre, «equivale a violenza psicologica»⁸² e, analogamente al cyberbullismo, può anche causare «perdita di risorse, autolesionismo o suicidio»⁸³.

Giova ricordare che, a differenza delle molestie, la fattispecie di violenza psicologica, come delineata dall'art. 33 della Convenzione di Istanbul, è più difficilmente sanzionabile rispetto alle molestie perché la condotta deve essere «intenzionalmente mirata a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce»⁸⁴ (corsivo mio).

Il discorso d'odio sessista *online*, dunque, pur non essendo espressamente previsto dalla Convenzione di Istanbul, è riconducibile alle forme di violenza contro le donne, la quale è intesa dall'art. 3, lett. a, come una «violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione» (corsivo mio).

Il nesso tra discorso d'odio e discriminazioni trova così riconoscimento anche alla luce di questo importante Trattato, oltre che nell'interpretazione della CEDU da parte della Corte EDU, e contribuisce a dare concretezza all'obbligo generale previsto dall'art. 12, par. 1, della Convenzione, che impone agli Stati di adottare

«le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socioculturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini» (corsivo mio).

4. *L'istigazione all'odio come forma di violenza: la Direttiva 2024/1385*

L'adesione dell'Unione europea (UE) alla Convenzione di Istanbul, dal 1° ottobre 2023, «non è solo un atto politico: dal punto di vista giuridico implica dei chiari obblighi di attuarne le dispo-

⁷⁹ GREVIO 2021, par. 38(d).

⁸⁰ Ivi, par. 37.

⁸¹ In questo senso si veda anche COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2019, Allegato, par. II.D.

⁸² GREVIO 2021, par. 45

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ La difficoltà di provare e sanzionare la violenza psicologica è diffusamente discussa nella letteratura: SCANDURA 2024; sia consentito rinviare anche a BELLO 2023.

sizioni in capo all'UE e ai suoi Stati membri»⁸⁵. Questo significativo passo nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne rientra tra le priorità fondamentali dichiarate dalla Commissione europea nella Strategia per la parità di genere 2020-2025⁸⁶, a seguito della quale, peraltro, è stata messa in atto un'ampia azione di sensibilizzazione sul ruolo degli stereotipi di genere nella società. Tale Strategia, inoltre, eleva l'intersezionalità a principio trasversale per l'attuazione di tutte le politiche insieme al *gender mainstreaming*⁸⁷.

In tale contesto, la Direttiva 2024/1385 si distingue per introdurre la prima disposizione vincolante sull'odio contro le donne, all'interno della più ampia previsione di disposizioni per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Essa stabilisce «norme minime riguardanti a) la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di sfruttamento sessuale femminile e minorile e di criminalità informatica; b) i diritti delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica prima, durante e per un congruo periodo dopo il procedimento penale; c) la protezione e l'assistenza delle vittime, la prevenzione e un intervento precoce»⁸⁸.

L'art. 8, paragrafo 1, introduce il reato di istigazione alla violenza o all'odio *online*, integrato dalle «condotte intenzionali consistenti nell'istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di detto gruppo definito con riferimento al *genere*⁸⁹, diffondendo al pubblico materiale contenente tale istigazione tramite TIC», laddove – prosegue il paragrafo 2 – esse sono «atte a turbare l'ordine pubblico o [...] sono minacciose, offensive o ingiuriose». Devono, inoltre, essere puniti il favoreggiamento e il concorso in tale reato, come previsto dall'art. 9, paragrafo 2.

La definizione dell'art. 8 ricalca il reato di stampo razzista o xenofobo, introdotto dalla Decisione Quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale⁹⁰, limitatamente alla diffusione (non già alla distribuzione) del materiale *tramite TIC*.

Però, mentre del reato di stampo razzista o xenofobo e di altri reati previsti dalla Direttiva 2024/1385⁹¹ è punita pure l'istigazione, ossia l'induzione a compiere le condotte sanzionate con consigli e incitamenti, del reato in esame è punito il favoreggiamento.

A distanza di diciassette anni dall'entrata in vigore della Decisione Quadro 2008/913/GAI, dunque, si dispone oggi di una previsione che estende la nozione di fenomeno d'odio giuridicamente rilevante, a cui gli Stati dell'UE dovranno conformarsi entro il 2027.

La ricerca di un “giusto equilibrio” tra diritti fondamentali, tipica del cd. approccio europeo al discorso d'odio anche nelle sue forme digitali⁹², è espressa nel considerando n. 27 della Direttiva 2024/1385, secondo cui

«gli Stati membri dovrebbero poter decidere di rendere punibili soltanto le condotte atte a turbare l'ordine pubblico o che sono minacciose, offensive o ingiuriose. L'applicazione di tali condizioni, ove

⁸⁵ DE VIDO 2023.

⁸⁶ COMMISSIONE EUROPEA 2020.

⁸⁷ L'approccio di “*gender mainstreaming*” alle politiche è stato sviluppato durante la Quarta conferenza mondiale sulle donne (Conferenza di Pechino) nel 1995, <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html> (consultato il 15 gennaio 2025).

⁸⁸ PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2024a, art. 1.

⁸⁹ La Direttiva 2024/1385 sembra usare in modo interscambiabile “odio sessista” (PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2024a, considerando n. 25 e art. 36, par. 8) e “di genere” (ivi, art. 8). Sulle relazioni tra ‘sesso’ e ‘genere’: su queste categorie e sulle relative relazioni si veda RIVA 2022; cfr. GAZZOLO 2023.

⁹⁰ CONSIGLIO 2008, art. 1 (par. 1, lett. a e b, e par. 2).

⁹¹ PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2024a: Mutilazioni genitali femminili (art. 3), Matrimonio forzato (art. 4), Condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato (art. 5) e stalking online (art. 6).

⁹² Per un'approfondita disamina v. ZICCARDI 2016.

richiesto dal diritto nazionale, non dovrebbe compromettere l'efficacia della disposizione che definisce il reato di istigazione alla violenza o all'odio online»⁹³.

Nello stesso senso, il considerando n. 26, per un verso, rimarca i contorni della fattispecie del reato di istigazione alla violenza o all'odio *online* e, per un altro verso, offre degli spunti interpretativi. Tale reato, infatti, presuppone che l'istigazione sia espressa «non in un contesto strettamente privato, ma pubblicamente tramite l'uso di TIC» e implichi

«la diffusione al pubblico, da intendersi come il fatto di rendere accessibile a un numero potenzialmente illimitato di persone tramite TIC un dato materiale che si configuri come incitamento alla violenza o all'odio, ossia rendere tale materiale facilmente accessibile agli utenti in genere senza che sia necessario l'ulteriore intervento di chi lo ha fornito, indipendentemente dal fatto che detta pluralità di persone acceda effettivamente alle informazioni in questione».

Sul versante interpretativo, il considerando n. 26 precisa che, nei casi in cui sia necessaria la registrazione o l'ammissione a un gruppo di utenti per poter accedere al materiale, il requisito della "divulgazione al pubblico" si concretizza solo se «gli utenti che chiedono l'accesso sono automaticamente registrati o ammessi senza che qualcuno lo decida o scelga a chi dare l'accesso». Inoltre, «[nel] valutare se il materiale configuri istigazione all'odio o alla violenza, le autorità competenti dovrebbero tener conto del diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito dall'articolo 11 della Carta [dei diritti fondamentali dell'UE]», intitolato, appunto, «Libertà di espressione e d'informazione».

In più punti della Direttiva è richiamata l'integrazione della prospettiva intersezionale soprattutto a beneficio delle vittime della violenza⁹⁴, ma anche in relazione all'in/formazione dei professionisti prevista dall'art. 36.

Con riguardo agli obblighi di valutazione individuale delle esigenze di protezione della vittima, che deve essere condotta nel suo superiore interesse e in modo da evitare la vittimizzazione secondaria⁹⁵, l'art. 16 della Direttiva qui analizzata aggiunge, a quelli già previsti dall'art. 22 della Direttiva 2012/29 in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato⁹⁶, anche la considerazione per il maggior rischio di violenza che consegue all'«eventualità che [la vittima] subisca discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi di discriminazione come quelli di cui all'articolo 21 della Carta ("discriminazione intersezionale")». L'art. 33, infine, è dedicato all'assistenza mirata alle vittime «con esigenze intersezionali» e ai gruppi a rischio.

5. *La regolamentazione della rete*

⁹³ Una precisazione in tal senso è contenuta, invece, nella parte vincolante della direttiva, con riferimento al reato di condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, limitatamente ai casi previsti dall'art. 5. par. 1, lettere a) e b), la cui applicazione non «pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi sanciti dall'articolo 6 TUE e si applica fatti salvi i principi fondamentali connessi alla libertà di espressione e di informazione e alla libertà delle arti e delle scienze, quali recepiti nel diritto dell'Unione o nazionale» (art. 5, par. 2). Simili previsioni sono contenute non solo nel Preambolo della Decisione Quadro 2008/913/GAI ma anche nell'art. 7 "Norme costituzionali e principi fondamentali".

⁹⁴ Così, oltre agli articoli trattati a breve in questo contributo, anche gli artt. 16 e 21 e i "considerando" n. 6 e n. 71 (PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2024a)

⁹⁵ A titolo esemplificativo, tra le misure volte a prevenire la vittimizzazione secondaria rientra l'ammissibilità di prove relative al comportamento sessuale, tenuto in passato, o ad altri aspetti della vita privata della vittima, compreso il suo abbigliamento, «soltanto se è necessario valutare una questione specifica nel caso di specie o per l'esercizio dei diritti della difesa», ivi, considerando n. 48; linee guida che orientino le forze dell'ordine e le autorità inquirenti a garantire, tra l'altro, «che le vittime siano trattate in modo rispettoso e che il procedimento si svolga in modo da prevenire la vittimizzazione secondaria o ripetuta», ivi, art. 21, lett. f.

⁹⁶ Sulla possibile lettura della Direttiva 2012/29 in una prospettiva intersezionale, mi permetto di rinviare ancora a BELLO 2020a, spec. 389-391.

La prevenzione e il contrasto del discorso d'odio sessista *online*, necessari per uno spazio digitale sicuro e rispettoso dei diritti fondamentali, trovano uno snodo cruciale negli strumenti di regolamentazione della rete e nel coinvolgimento del settore delle TIC e degli intermediari di Internet.

La natura transnazionale della rete e la rapidità di circolazione dei contenuti richiederebbero delle risposte globali che sono tradotte, al livello delle Nazioni Unite, in un processo *multistakeholder*⁹⁷ finalizzato a garantire che ogni persona disponga di servizi sicuri e convenienti di accesso a Internet entro il 2030 e, nel Consiglio d'Europa, in una serie di strumenti non vincolanti. Tra questi documenti vanno ricordati il Quadro strategico per il periodo 2022-2025⁹⁸ e, con preciso riferimento al discorso d'odio (anche sessista), la già citata Raccomandazione per combattere il discorso d'odio del 2022, la cui Nota esplicativa rivolge una serie di suggerimenti agli attori principali, tra cui gli intermediari della rete⁹⁹.

Nella sua Raccomandazione Generale n. 1, poi il GREVIO sollecita gli Stati parti a incoraggiare il settore delle TIC e gli intermediari di Internet, comprese le piattaforme di social media, a impegnarsi per eliminare «pregiudizi di genere nella progettazione di prodotti intelligenti, applicazioni di telefonia mobile e videogiochi, nonché nello sviluppo dell'intelligenza artificiale»¹⁰⁰, nonché a creare sistemi di «monitoraggio interno per garantire l'inclusione di prospettive incentrate sulle vittime, oltre a sostenere una maggiore consapevolezza della prospettiva e delle esperienze delle utenti, in particolare quelle esposte o a rischio di forme intersezionali di discriminazione»¹⁰¹.

È noto, invece, che l'UE ha accostato all'esperienza del Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio *online*¹⁰², avviata nel 2016 dalla Commissione europea con un numero sempre maggiore di grandi piattaforme, le disposizioni vincolanti del DSA, a cui fa riferimento anche la Direttiva 2024/1385. Se sul piano sostanziale l'adozione di strumenti forti contro il discorso d'odio caratterizza l'approccio europeo fin dalla Decisione Quadro 2008/913/GAI¹⁰³, sul piano della regolamentazione il cambio di passo è avvenuto con l'adozione del DSA.

Il Codice di condotta, pubblicato nella versione aggiornata in adeguamento a tale Regolamento a gennaio 2025 (“Codice di condotta+”)¹⁰⁴, è su base volontaria ai sensi dell'art. 45 del DSA. Esso prevede precisi obblighi per le piattaforme che lo adottano, tra cui l'esame di almeno due terzi delle segnalazioni finalizzate alla rimozione delle forme illegali di incitamento all'odio ai sensi della Decisione Quadro 2008/913/GAI, ricevute dai *reporter* di monitoraggio¹⁰⁵, entro ventiquattro ore. A questi ultimi, in rete tra loro e con enti senza scopo di lucro o pubblici con com-

⁹⁷ Tale processo, che ha avuto un nuovo impulso a partire dal 2021, coinvolge i governi, il settore privato e le aziende tecnologiche, la società civile ed enti di ricerca; cfr. <https://www.intgovforum.org/en> (consultato il 15 gennaio 2025).

⁹⁸ COUNCIL OF EUROPE 2022.

⁹⁹ COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2022, Nota esplicativa, parr. 156-167, relativi ai parr. 38-42 della Raccomandazione.

¹⁰⁰ GREVIO 2021, par. 51(i).

¹⁰¹ *Ibidem*. La Raccomandazione sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo del 2019, invece, si limita a suggerire agli Stati di «[i]ncitare fortemente e sostenere la partecipazione del settore delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione, dei media e della pubblicità, all'elaborazione, adozione e attuazione di politiche e meccanismi di autorregolamentazione per eliminare il sessismo e il discorso d'odio sessista nei vari settori», Allegato, II.C.3.

¹⁰² https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1134 (consultato il 15 gennaio 2025).

¹⁰³ Va aggiunto che, a partire dal 2021, la Commissione europea ha proposto di ampliare l'elenco dei reati dell'UE di cui all'articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai reati generati dall'odio e all'incitamento all'odio, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6561 (consultato il 15 gennaio 2025); cfr. CARDINALE 2021.

¹⁰⁴ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online> (accessed 26 January 2025).

¹⁰⁵ I “*reporter* di monitoraggio” possono includere entità designate come «*flagger affidabili*» ai sensi del DSA.

petenze sui discorsi d'odio illegali, è rimesso il monitoraggio dell'andamento dell'implementazione del Codice. Oltre a obblighi di trasparenza, anche il nuovo Codice prevede regole o orientamenti per la comunità degli utenti volte a precisare le condotte vietate, nonché attività di sensibilizzazione.

I dati raccolti nei monitoraggi dell'efficacia del Codice del 2016 registrano dei progressi¹⁰⁶, che il DSA e il nuovo Codice dovrebbe presumibilmente intensificare.

Pienamente applicabile dal 17 febbraio 2024, il DSA stabilisce regole uniformi «per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile che faciliti l'innovazione e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta [...] siano efficacemente protetti»¹⁰⁷.

Esso è improntato alla trasparenza e alla responsabilizzazione degli utenti, i quali possono segnalare i contenuti illegali e hanno il diritto di ricevere dalle piattaforme comunicazione circa le decisioni da loro adottate.

All'interno di questo Regolamento, che riguarda varie tipologie di servizi digitali¹⁰⁸, è centrale il concetto di «contenuto illegale», definito dall'art. 3, lett. h del DSA¹⁰⁹, in modo da «rispecchiare ampiamente le norme vigenti nell'ambiente offline»¹¹⁰ e da intendersi riferito, tra l'altro, all'illecito incitamento all'odio e ai contenuti discriminatori illegali¹¹¹.

Il DSA stabilisce inoltre una serie di obblighi di diligenza per le piattaforme intermediarie di servizi, alcuni dei quali sono comuni alle quattro categorie in cui esse sono suddivise¹¹², mentre altri sono declinati per ciascuna. Tali obblighi sono volti a conseguire obiettivi di interesse pubblico, incluse la sicurezza e la fiducia di destinatari vulnerabili, tra cui i minori e gli utenti particolarmente esposti al rischio di essere vittima di discorsi d'odio, molestie sessuali o altre azioni discriminatorie¹¹³.

Tra gli obblighi comuni figurano l'indicazione di informazioni esplicite sulla moderazione dei contenuti e sull'uso degli algoritmi per i sistemi di raccomandazione dei contenuti, comunque passibili di contestazione da parte degli utenti¹¹⁴. Tra gli obblighi aggiuntivi rientrano la creazione di un sistema di reclamo e ricorso, mezzi di risoluzione extragiudiziale delle controversie¹¹⁵ e la denuncia di eventuali reati¹¹⁶.

Le piattaforme *online* e i motori di ricerca di grandi dimensioni, a partire da quarantacinque milioni di utenti al mese, sono tenuti a obblighi più gravosi, tra cui quelli riguardanti l'adozione di specifici codici di condotta, la condivisione di dati con ricercatori e autorità, la gestione e l'attenuazione dei rischi, la prevenzione dei rischi sistemici, tra cui la diffusione di contenuti illegali o con effetto negativo su diritti fondamentali e la violenza di genere. Infatti,

¹⁰⁶ https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/combating-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-counteracting-illegal-hate-speech-online_en (accessed 15 January 2025).

¹⁰⁷ PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2022, art. 1

¹⁰⁸ PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2022: mercati *online*; *social network*; piattaforme di condivisione dei contenuti; piattaforme di viaggio *online* e di alloggio; *app store*; servizi di intermediazione (es. *Internet provider* e *register* di domini); servizi di *cloud* e *hosting web*; piattaforme di economia collaborativa.

¹⁰⁹ PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2022, art. 3, che definisce il «contenuto illegale» come «qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tale diritto».

¹¹⁰ Ivi, considerando n. 12.

¹¹¹ *Ibidem*.

¹¹² Ivi, prestatori di servizi intermediari; servizi di nuvola informatica (*cloud computing*) o di memorizzazione di informazioni di siti web (*web hosting*); piattaforma *online* (es. *social media*); piattaforme *online* di dimensioni molto grandi.

¹¹³ PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2022, considerando n. 40.

¹¹⁴ Ivi, artt. 11-15.

¹¹⁵ Ivi, art. 16.

¹¹⁶ Ivi, art. 17(f).

«[1]a diffusione di tali contenuti può costituire un rischio sistemico significativo nel caso in cui l'accesso a contenuti illegali possa diffondersi rapidamente e ampiamente attraverso *account* con una portata particolarmente ampia o altri mezzi di amplificazione»¹¹⁷.

Precisato che, in base all'art. 8, sui prestatori di servizi intermediari non grava alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che essi trasmettono o memorizzano, né di accertamento di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali¹¹⁸, essi «informano senza indebito ritardo» l'autorità giudiziaria o amministrativa nazionale competente che ha emesso un ordine di contrastare i contenuti illegali, o qualsiasi altra autorità indicata nell'ordine, «del seguito dato all'ordine, specificando se e quando è stato dato seguito all'ordine»¹¹⁹.

Sul versante della prevenzione, i fornitori di piattaforme *online* di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca *online* sono tenuti a valutare in modo approfondito una serie di rischi, tra cui quelli associati alla diffusione di contenuti relativi a forme illegali di incitamento all'odio, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno incompatibili con le condizioni generali. Tale valutazione «non pregiudica la responsabilità personale del destinatario del servizio delle piattaforme online di dimensioni molto grandi o dei proprietari di siti web indicizzati da motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per l'eventuale illegalità della loro attività a norma del diritto applicabile»¹²⁰.

Ai fini della prevenzione e del contrasto del discorso d'odio e della violenza, poi, nell'ambito delle misure di attenuazione dei rischi rileva che questa categoria di intermediari di servizi dovrebbe adottare, ad esempio, misure come

«l'adeguamento dei loro meccanismi di moderazione dei contenuti e dei processi interni o l'adeguamento dei processi e delle risorse decisionali, compresi il personale addetto alla moderazione dei contenuti, la relativa formazione e le competenze locali. Ciò riguarda in particolare la rapidità e la qualità del trattamento delle segnalazioni»¹²¹.

L'art. 35, lett. c, riconduce all'adeguamento delle procedure di moderazione dei contenuti elementi come «la velocità e la qualità del trattamento delle segnalazioni concernenti tipi specifici di contenuti illegali e, se del caso, la rapida rimozione dei contenuti oggetto della notifica o la disabilitazione dell'accesso agli stessi».

Sul punto il DSA richiama proprio l'esempio del tempo inferiore alle ventiquattro ore per trattare le notifiche valide per la rimozione di forme illegali di incitamento all'odio, previsto dal Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio *online* del 2016¹²².

¹¹⁷ Ivi, considerando n. 80.

¹¹⁸ Il prestatore però può «effettivamente acquisire tale conoscenza o consapevolezza della natura illegale del contenuto, tra l'altro, mediante indagini volontarie o mediante segnalazioni presentategli da persone o enti conformemente al presente regolamento, nella misura in cui tali segnalazioni sono così sufficientemente precise e adeguatamente motivate da consentire a un operatore economico diligente di individuare ragionevolmente, valutare e, se del caso, contrastare i presunti contenuti illegali. Tuttavia, tale conoscenza o consapevolezza effettiva non può essere considerata acquisita per il solo motivo che tale prestatore è consapevole, in senso generale, del fatto che il suo servizio è utilizzato anche per memorizzare contenuti illegali», PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2022, considerando n. 22.

¹¹⁹ Ivi, art. 9, par. 1.

¹²⁰ Ivi, considerando n. 80.

¹²¹ Ivi, considerando n. 87.

¹²² *Ibidem*.

I fornitori di piattaforme *online* di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca *online*, inoltre, possono intraprendere o accrescere la cooperazione con i cd. «segnalatori attendibili» («*flagger affidabili*») e organizzare scambi e sessioni di formazione con loro.

I segnalatori attendibili, categoria introdotta dall'art. 22 del DSA, agiscono entro un ambito di competenza designato (tra cui l'incitazione all'odio e la violazione della dignità umana), avvalendosi dei meccanismi di segnalazione e azione previsti dall'art. 16: le loro segnalazioni devono essere trattate prioritariamente e decise senza indebito ritardo dai fornitori di piattaforme *online*¹²³.

I prestatori di servizi intermediari che violano le disposizioni del DSA sono soggetti a sanzioni, anche pecuniarie, proporzionate alle loro dimensioni¹²⁴.

La Direttiva 2024/1385 integra le previsioni del DSA, in particolare all'art. 23 («Misure per la rimozione di materiale *online*»), affinché gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che il materiale *online* accessibile al pubblico sia prontamente rimosso o che ne sia disattivato l'accesso nei casi di condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, molestie *online* e istigazione alla violenza o all'odio *online*. Tra tali misure rientrano gli ordini giuridici vincolanti, che abbiano i requisiti previsti dall'art. 9, paragrafo 2, del DSA¹²⁵, emessi dalle autorità competenti e rivolti ai prestatori di servizi di *hosting*.

Se la rimozione non è possibile, «le autorità competenti possono rivolgere gli ordini di disabilitazione dell'accesso al materiale in questione a pertinenti prestatori di servizi intermediari diversi dai prestatori di servizi di *hosting* che dispongono della capacità tecnica e operativa di agire riguardo tale materiale»¹²⁶.

Comune al DSA e alla Direttiva 2024/1385 è la ricerca di equilibrio tra diritti fondamentali della Carta, diffusamente espressa in più punti. Specialmente in relazione alla rimozione del materiale illegale o alla disabilitazione dell'accesso vi è il rischio di compressione ingiustificata del diritto alla libertà di espressione e di informazione di soggetti diversi dalle vittime, i quali spaziano dai fornitori di contenuti agli utenti in generale¹²⁷.

Per tale ragione, oltre alle previsioni del DSA e dell'art. 23 della Direttiva in esame, quest'ultima ribadisce che gli ordini e altri provvedimenti delle autorità finalizzati alla rimozione o alla disabilitazione dell'accesso devono essere disposti in modo trasparente. Inoltre, devono essere previste garanzie adeguate affinché essi restino limitati a quanto necessario e proporzionato, sia assicurata la certezza del diritto, l'esercizio del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo secondo il diritto nazionale e, infine, «sia raggiunto un giusto equilibrio tra tutti i diritti e gli interessi coinvolti, compresi i diritti fondamentali di tutte le parti interessate, nel rispetto

¹²³ L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha approvato il «Regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del DSA» (Allegato A della Delibera 283/24/CONS), entrato in vigore dal 15 settembre 2024, che definisce le modalità operative per il rilascio della qualifica di segnalatore attendibile, di durata triennale e rinnovabile. Cfr. <https://www.agcom.it/competenze/piattaforme-online/digital-service-act/Segnalatori-Attendibili>.

¹²⁴ PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2022, art. 52, art. 74.

¹²⁵ La rimozione del materiale o la disabilitazione dell'accesso al medesimo conseguenti agli ordini non deve impedire alle autorità competenti di procurarsi, senza indebito ritardo, le prove necessarie per indagare e perseguire i reati, PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2024a, art. 23, par. 6, e considerando n. 55. Cfr. *ivi*, considerando n. 53. Qualora il procedimento penale relativo ai reati di condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, molestie *online* e istigazione alla violenza o all'odio *online* si concluda senza l'accertamento della commissione di un reato, gli ordini sono revocati e i destinatari di tali ordini ne sono informati, *ivi*, art. 23, par. 3. Inoltre, «[g]li Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di *hosting*, gli altri pertinenti prestatori di servizi intermediari e i fornitori di contenuti interessati da un ordine di cui al secondo comma del paragrafo 1 abbiano diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Tale diritto comprende il diritto di impugnare tale ordine dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'autorità competente che lo ha emesso», *ivi*, art. 23, par. 5.

¹²⁶ *Ivi*, art. 23, par. 23.

¹²⁷ PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2022, considerando n. 22; PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2024a, considerando n. 54.

della Carta. È importante ponderare attentamente, *caso per caso*, tutti i diritti e gli interessi in gioco» (corsivo mio)¹²⁸.

6. Verso uno spazio digitale più sicuro e giusto (anche per le donne)

Alla luce dell'analisi del quadro giuridico fin qui esposto, l'ampia trama di disposizioni volte a sanzionare la violenza contro le donne, entro cui si colloca la fattispecie di discorso d'odio introdotta dalla Direttiva 2024/1385 – corroborata dalla Convenzione di Istanbul e, sul versante della regolamentazione, dal DSA – offre strumenti di prevenzione e contrasto del discorso d'odio sessista e, secondo la proposta avanzata nel presente contributo, dell'ingiustizia epistemica vissuta dalle donne nello spazio «*onlife*»¹²⁹.

Considerando la commistione tra sfera reale e virtuale nella vita di ciascuna persona, la possibilità di annoverare il discorso d'odio sessista *online* tra le forme di violenza nei confronti delle donne – di cui sia la Convenzione sia la Direttiva citate riconoscono la natura *strutturale*, originata da rapporti di forza storicamente asimmetrici¹³⁰ – implica il *riconoscimento* del fatto che le parole non sono, appunto, «soltanto parole»¹³¹, ovunque siano proferite.

In tale contesto e in attesa delle interpretazioni giurisprudenziali della CGUE, la Direttiva 2024/1385 mira certamente a colpire le ipotesi più gravi di discorso d'odio sessista *online*, il cui fenomeno ha confini ben più ampi. Uno spunto per allargare le maglie della tutela, attraverso la fattispecie delle molestie – espressamente contemplate dalla Convenzione di Istanbul, dalla Direttiva 2024/1385 e dalle Direttive n. 2006/54 e n. 2004/113 – deriva sia dalla Raccomandazione Generale n. 1 del GREVIO sia dall'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in Italia, in sede civilistica, a proposito del discorso d'odio razzista, soprattutto grazie all'attività di attori della società civile¹³².

Volendo circoscrivere la tutela contro il discorso d'odio sessista entro i limiti designati dalla Direttiva 2024/1385, essa svolge comunque l'importante compito di richiamare gli Stati che ancora ne sono privi, tra cui l'Italia¹³³, ad adeguare il diritto nazionale a nuovi *standard* e a prenderli sul serio.

Un'occasione, questa, in cui le autorità nazionali potrebbero avvalersi delle acquisizioni della letteratura interdisciplinare e degli studi svolti da istituzioni e componenti della società civile sul tema, all'interno di un dialogo auspicabilmente partecipato.

In un'ottica preventiva di sensibilizzazione culturale, ciò sarebbe utile anche al fine di approfondire le sfaccettature del linguaggio adoperato, talvolta implicito o allusivo, che, ricorda il considerando n. 25 della Direttiva, non rimanda sempre in maniera diretta al genere della persona presa di mira» ma ha, nondimeno, alla base un pregiudizio «facilmente deducibile dal contenuto o dal contesto generale del discorso».

Un significativo spazio alle misure di prevenzione, peraltro, è dedicato in tutti i testi vincolanti trattati nel presente contributo. La Direttiva 2024/1385, in particolare, include «lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, tra cui competenze critiche del mondo digitale e il pensiero critico, per permettere agli utenti di individuare e affrontare i casi di violenza online, cercare assistenza e prevenire detta violenza» e «la cooperazione multidisciplinare e tra portatori

¹²⁸ PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2024a, considerando n. 54.

¹²⁹ FLORIDI 2015.

¹³⁰ PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2024a, considerando n. 10.

¹³¹ MACKINNON 1996; cfr. sulla giustizia epistemica come “riconoscimento” delle condizioni di svantaggio v. GILADI 2017 e JACKSON 2018.

¹³² In relazione all'odio omobitranfobico si veda VIGGIANI 2020 che approfondisce le disposizioni della Direttiva 2012/29/UE (PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2012).

¹³³ MÖSCHEL 2019; cfr. BELLO 2019.

di interessi, compresi i pertinenti prestatori di servizi intermediari e le autorità competenti»¹³⁴. Oltre a campagne di sensibilizzazione¹³⁵, previste pure dal DSA in relazione alla disinformazione¹³⁶, essa suggerisce di potenziare, anche nei contesti di istruzione formale, «l'educazione alla sessualità e al rispetto delle differenze, le competenze socioemotive e l'empatia e [...] lo sviluppo di relazioni sane e rispettose»¹³⁷, su cui si sofferma, ancora prima, la Convenzione di Istanbul¹³⁸.

Sorprende, invece, che la Direttiva 2024/1385 non preveda misure circa i modi in cui l'intelligenza artificiale (IA) e gli algoritmi contribuiscono alla riproduzione della violenza contro le donne, se non con riguardo alla «manipolazione o [al]l'alterazione non consensuale (ad esempio l'editing di immagini), anche mediante l'uso dell'intelligenza artificiale, di materiale in modo da far credere che una persona partecipa ad atti sessuali» e sempre che «detto materiale sia successivamente reso accessibile al pubblico tramite TIC, senza il consenso dell'interessato»¹³⁹.

Ciò sarebbe stato quanto mai necessario perché il Regolamento (UE) 2024/1689 (*“Artificial Intelligence Act”*)¹⁴⁰ non fornisce definizioni o una casistica esemplificativa delle forme di discriminazione generate dai sistemi di IA, pur evidenziando diffusamente che «[s]e progettati e utilizzati in modo inadeguato, tali sistemi possono essere particolarmente intrusivi e violare il diritto all'istruzione e alla formazione, nonché il diritto alla non discriminazione, e *perpetuare modelli storici di discriminazione, ad esempio nei confronti delle donne [...]*» (corsivo mio)¹⁴¹. Uno dei principali problemi posti dalle forme di discriminazione e odio algoritmici è la loro natura granulare e «altamente intersezionale»¹⁴², in relazione alla quale il numero limitato di categorie protette dalle disposizioni vigenti impedisce una piena tutela delle persone colpite. Tale ultima connotazione rimanda a un altro profilo che rimane sullo sfondo delle fattispecie di violenza previste dalla Direttiva analizzata, ossia la comprensione del discorso d'odio in una prospettiva intersezionale, il quale può originare da precisi stereotipi e pregiudizi plasmatisi *ab origine* dall'interazione tra più categorie identitarie.

Se è vero che la prospettiva intersezionale trova applicazione, in base alla Direttiva 2024/1385, in relazione ai bisogni delle vittime o alla loro esposizione a maggior rischio di violenza a causa della discriminazione intersezionale, non è affrontata esplicitamente la questione cruciale del modo «qualitativamente diverso»¹⁴³ in cui le violenze e l'odio si manifestano e dei relativi rimedi. Affermare che «[l]e vittime di discriminazione intersezionale sono esposte a un maggiore rischio di violenza»¹⁴⁴ o tenere conto di tale circostanza nella valutazione individuale delle esigenze di protezione delle vittime, prevista dall'art. 16, paragrafo 2¹⁴⁵, non equivale ancora a riconoscere che la violenza stessa possa derivare dall'interazione tra due o più categorie dell'identità e/o strutture sociali.

¹³⁴ PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2024a, art. 34, par. 8.

¹³⁵ Ivi, art. 34, par. 2.

¹³⁶ PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2022, considerando n. 88; cfr. CINELLI et al 2021.

¹³⁷ Ivi, considerando n. 74, che invita altresì gli Stati membri a tenere conto «delle barriere linguistiche e dei diversi livelli di alfabetizzazione e abilità», e «a rivolgere misure mirate ai gruppi a rischio, tra cui i minori, in funzione della loro età e maturità, le persone con disabilità, le persone affette da disturbi legati all'alcol e all'uso di sostanze e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali o intersessuali». Sull'imprescindibile ruolo dell'educazione nella prevenzione dell'odio: CRESCENZA 2023 e 2024; TRAMMA, BRAMBILLA 2019. Sul ruolo della Didattica del diritto: VERZA 2022.

¹³⁸ Convenzione di Istanbul, artt. 12-17.

¹³⁹ PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2024a, art. 5 e considerando n. 19. Cfr. PESCE 2024.

¹⁴⁰ PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2024b.

¹⁴¹ Ivi, considerando n. 65, n. 57, n. 58 e n. 67; cfr. art. 10.

¹⁴² MORONDO TARAMUNDI 2022.

¹⁴³ CRENSHAW 1991, 1245.

¹⁴⁴ PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2024a, considerando n. 71.

¹⁴⁵ Ivi, art. 16, par. 4.

Resta, infine, il dubbio se lo strumento penale, prediletto dalla Convenzione di Istanbul e dalla Direttiva 2024/1385, si riveli effettivamente il più efficace con riguardo al discorso d'odio, in generale, e sessista, in particolare. La risposta “forte” all'odio sessista *online* è densa di una grande valenza simbolica per affermare una maggiore giustizia, anche epistemica. Essa, tuttavia, può favorire l'effetto non voluto di polarizzare il discorso *sull'*odio sessista, a svantaggio proprio delle vittime che si prefigge di tutelare.

Pur con i limiti attuali del quadro giuridico esistente, riprendendo la categorizzazione proposta da Fricker, sotto il profilo dell'*ingiustizia ermeneutica* le donne dispongono oggi di strumenti giuridici volti a prevenire e contrastare esplicitamente il discorso d'odio sessista, i quali possono contribuire in modo diretto a realizzare una maggiore *giustizia epistemica ermeneutica*, ossia la virtù che incide sulle risorse socio-interpretative in un determinato contesto. Se conosciuti dalle donne, attraverso iniziative di in/formazione e sensibilizzazione, e adoperati dagli operatori giuridici, tali strumenti possono ampliare le «risorse interpretative collettive»¹⁴⁶ e la comprensione critica del fenomeno d'odio sessista.

L'attenzione posta dalla Convenzione di Istanbul e dalla Direttiva 2024/1385, poi, sulla necessità di evitare la vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono ogni forma di violenza e di considerare i bisogni specifici delle vittime, anche in una prospettiva intersezionale, può rafforzare le donne sul piano dello spazio di voce e della loro credibilità, centrale nell'affermazione dell'altra virtù suggerita da Fricker: la *giustizia testimoniale*.

Il *riconoscimento*, nel diritto, del discorso d'odio sessista quale forma di violenza, reso operativo dalle disposizioni del DSA, può svolgere un ruolo significativo nel creare un ambiente digitale non ostile per le donne, in cui non sia violata la loro dignità e non siano private del rispetto epistemico¹⁴⁷; un ambiente, in altre parole, più sicuro e giusto anche per le donne.

¹⁴⁶ FRICKER 2007, I.

¹⁴⁷ GILADI 2017.

Riferimenti bibliografici

- AMNESTY INTERNATIONAL 2018. #TOXICTWITTER: <https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2018/03/Toxic-Twitter.pdf> (consultato il 20 gennaio 2025).
- AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA 2020. *Barometro dell'odio. Sessismo da tastiera*, Amnesty International Italia.
- AUSTIN J.L. 1975. *How to Do Things with Words: Second Edition (The William James Lectures)*, Harvard University Press (trad. it. *Come fare cose con le parole*, Marietti 2019).
- BALDI B. 2022. *Parole violente, discriminazione di genere e inclusività nel linguaggio*, in «Quaderni di linguistica e studi orientali», 8, 2022, 26-71.
- BARTKY S.L. 1990. *Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of Oppression*, Routledge.
- BELLO B.G. 2019. *Riflessioni critiche sulla legislazione penale italiana contro il discorso d'odio nel sistema multilivello: la prospettiva del paradigma del social working of law*, in «Ragion pratica», 2, 2019,
- BELLO B.G. 2020a. *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, FrancoAngeli.
- BELLO B.G. 2020b. *Donna nera, uomo bianco tra razzismo e sessismo*, in «Azione Non Violenta», 57, 641, 5, 2020, 36-39.
- BELLO B.G. 2022. *Discorso d'odio e attivismi digitali: il veleno e i suoi antidoti*, in BELLO B.G., SCUDIERI L. (eds.), *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, Giappichelli, 153-176.
- BELLO B.G., 2023. *Art. 33 and Art. 35 of the Istanbul Convention*, in SARA DE VIDO, MICAELA FRULLI (eds.), *Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence: A Commentary on the Istanbul Convention*, Elgar Publishing, 395-422.
- BERNARDINI M.G., GIOLO O. (eds.) 2024. *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*, Giappichelli.
- BIANCHI C. 2021. *Discursive Injustice: The Role of Uptake*, in «Topoi», 40, 1, 181-190.
- BORRELLO M. 2022. «Lasciando aperta la porta». *Quando gli stereotipi entrano in tribunale*, in «Ordines», 2, 2022, 354-376.
- BORTONE R., PISTECCHIA A. 2018. *Online Hate Speech, Marginalized Groups and Minorities. Considerations about Types of Discrimination in the Age of Social Networks and Media*, in MOTTA, G. (ed.), *Dynamics and Policies of Prejudice from the Eighteenth to the Twenty-First Century*, Cambridge Scholars Publishing, 431-444.
- BOTTO M. 2022. *Il ruolo dei meme nella radicalizzazione misogina della manosphere*, in BELLO B.G., SCUDIERI L. (eds.), *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, Giappichelli, 57-74.
- BUTLER J. 1993. *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex*, Rotledge (trad. it. *Corpi che contano. Filosofia politica e teoria del gender*, Laterza 1999).
- BUTLER J. 2006. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, Taylor & Francis (trad. it. *Questione di genere: il femminismo e la sovversione dell'identità*, Laterza 2017).
- BYSKOV M.F. 2020. *What Makes Epistemic Injustice an "Injustice"?*, in «Journal of Social Philosophy», 1, 1-18.
- CAMBRUZZI M., HELLER D. 2023. *Il discorso d'odio sulle piattaforme social online: Un caso intersezionale di antisemitismo e omobitransfobia nel contesto italiano*: <https://www.facingfacts.eu/blog/il-discorso-dodio-sulle-piattaforme-social-online-un-caso-intersezionale-di-antisemitismo-e-omobitransfobia-nel-contesto-italiano/> (consultato il 20 gennaio 2025).

- CANTARELLA E. 2022. *Gli inganni di Pandora. L'origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica*, Feltrinelli.
- CARDINALE N. 2021. *Il Parlamento europeo chiede l'inserimento della violenza di genere tra i cd eurocrimini ai sensi dell'art. 83, § 1, co. 2 del TFUE*, in «Sistema Penale», 7 dicembre 2021: <https://boa.unimib.it/bitstream/10281/416600/1/Cardinale-2021-Sistema%20Penale-VoR.pdf> (consultato il 20 gennaio 2025).
- CASADEI TH. 2024. *Orizzonti della vulnerabilità e funzioni del diritto*, in ESPOSITO E.G., TURANO L. (eds.), *Vulnerabilità, rischio e crisi. Percorsi interdisciplinari*, Mimesis, 97-119.
- CASO D. et al. 2019. *Sessualizzazione e oggettivazione femminile su Instagram: il ruolo delle influencer*, in «Psicologia sociale, Social Psychology Theory & Research», 3, 2019, 441-463.
- CAVAGNOLI S. 2024. *La lingua è una questione di potere: linguaggio giuridico e lingua di genere*, in «Linguistik online», 132, 8, 2024, 41-59.
- CAVAGNOLI S., DRAGOTTO F. 2021. *Sessismo*, Mondadori Education.
- CINELLI M. et al. 2021. *Dynamics of Online Hate and Misinformation*, in «Nature. Scientific Reports», 11, 2021, 22083, 1-12.
- COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2019. *Raccomandazione CM/Rec(2019)1 del agli Stati membri sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo*, 27 marzo 2019.
- COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2022. *Raccomandazione CM/Rec(2022)16 "Lotta contro il discorso d'odio"*, 20 maggio 2022.
- COMMISSIONE EUROPEA 2020. *Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025*, COM/2020/152 final, 5 marzo 2020.
- CONSIGLIO 2004. *Direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura*, 3 dicembre 2004.
- CONSIGLIO 2008. *Decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale*, 28 novembre 2008.
- CONSIGLIO D'EUROPA 1950. *Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali*, 4 novembre 1950.
- CONSIGLIO D'EUROPA 2011. *Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, 11 maggio 2011.
- CORTE DI CASSAZIONE 2022. *Sentenza n. 4534*, 9 febbraio 2022.
- CORTE EDU 2012. *Vejdeland e Altri c. Sweden*, 9 febbraio 2012, ric. n. 1813/07.
- CORTE EDU 2017. *Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal*, 25 luglio 2017, ric. n. 17484/15.
- CORTE EDU 2021a. *Budinova e Chaprazov c. Bulgaria*, 16 febbraio 2021, ric. n. 12567/13.
- CORTE EDU 2021b. *Behar e Gutman c. Bulgaria*, 16 febbraio 2021, ric. n. 29335/13.
- COUNCIL OF EUROPE 2001. *Convention on Cybercrime*, 23 novembre 2001.
- COUNCIL OF EUROPE 2011. *Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence*, 11 maggio 2011.
- COUNCIL OF EUROPE 2003. *Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems*, Strasbourg, 28 January 2003.
- COUNCIL OF EUROPE 2022. *Digital Agenda 2022-2025. Protecting Human Rights, Democracy and the Rule of Law in the Digital Environment*, CM(2022)20, 4 May 2022.
- CRENSHAW K.W. 1991. *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against*

- Women of Color*, in «Stanford Law Review», 43, 1991, 1241-1299.
- CRESCENZA G. 2023. *Comprendere la violenza: una necessità per promuovere la prevenzione educativa dei comportamenti violenti e della cultura dell'odio*, in «Cultura pedagogica e scenari educativi», I, I, 2023, 96-100.
- CRESCENZA G. (ed.) 2024. *Educare in tempi di odio e violenza*, Progedit.
- CROCE M. 2018. *L'epistemologia delle virtù: bibliografia tematica*, in «Acta philosophica», II, 27, 2018, 369-386.
- D'AMICO M., SICCARDI C. 2020. *Odio online e discriminazioni ai tempi della pandemia*, in VOX – OSSERVATORIO ITALIANO SUI DIRITTI (ed.), *La Mappa dell'Intolleranza*, 5, 30-32.
- D'AMICO M. et al. (eds.) 2021. *Il linguaggio dell'odio. Fra memoria e attualità*, FrancoAngeli.
- DE VIDO S. 2022. *Il contrasto del discorso d'odio contro le donne in Europa: la necessità di un'azione a livello UE*, in BELLO B.G., SCUDIERI L. (eds.), *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, Giappichelli, 107-122.
- DE VIDO S. 2023. *L'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa: il ruolo delle organizzazioni della società civile a tutela delle donne*, in «Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 3/2023/Sistema Penale»: <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-sulla-violenza-contro-le-donne-n-3-2023-ladesione-dellunione-europea-alla-convenzione-di-istanbul-del-consiglio-deuropa> (consultato il 20 gennaio 2024).
- D.I.RE – DONNE IN RETE CONTRO LA VIOLENZA 2024. *Rapporto delle associazioni di donne. GREVIO 2024. Primo ciclo di valutazione tematica Italia*: https://aidos.it/wp-content/uploads/2024/07/GREVIO2024_Rapporto-Associazioni-di-Donne_def-1.pdf.
- DE VIDO S. 2022. *Il contrasto del discorso d'odio contro le donne in Europa: la necessità di un'azione a livello UE*, in BELLO B.G., SCUDIERI L. (eds.), L., *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, Giappichelli, 107-122.
- DI ROSA A. 2019. *Hate speech e discriminazione. Un'analisi performativa tra diritti umani e teorie della libertà*, Mucchi.
- DOTSON K. 2012. *A Cautionary Tale*, in «Frontiers: Journal of Women Studies», 33, 1, 2012, 24-50.
- DRAGOTTO F. et al. 2020. *Putting Women Back in Their Place. Reflections on Slut-Shaming, The Case Asia Argento and Twitter in Italy*, in «International Review of Sociology Filosofi(e) Semiotiche», 30,1, 46-70.
- ECRI – COMMISSIONE EUROPEA CONTRO IL RAZZISMO E L'INTOLLERANZA 2015. *Raccomandazione di politica generale n. 15 relativa alla lotta contro il discorso dell'odio*, 8 dicembre 2015.
- FACCHI A., GIOLO O. 2023. *Una storia dei diritti delle donne*, il Mulino.
- FALOPPA F. 2020. *# Odio: manuale di resistenza alla violenza delle parole*. UTET.
- FALOPPA F., GHENO V. 2021. *Trovare le parole: abbecedario per una comunicazione consapevole*, Associazione Gruppo Abele Onlus-Edizioni Gruppo Abele.
- FLORIDI L. (ed.) 2015. *The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era*, Springer Open.
- FOUCAULT M. 1976. *Sorvegliare e punire: Nascita della prigione*, Einaudi.
- FEMIA D. 2024. *Aggettivi di cortesia e appellativi nelle discussioni online: tra (falsa) cortesia, sessismo, odio*, in «Filosofi(e) Semiotiche», 11, 1, 2, 2024, 134-161.
- FERGUSON C.J., COLWELL J. 2020. *Sexualised Video Games, Sexist Attitudes and Empathy Towards Victims of Rape: Correlational Evidence for a Relationship is Minimal in an Online Study*, in «Criminal Behaviour and Mental Health», 30, 1, 16-27: <http://doi.org/10.1002/cbm.2138> (consultato il 20 gennaio 2025).

- FERRARI V. 1987. *Funzioni del diritto*, Laterza, 1987.
- FRICKER M. 2007. *Epistemic Injustice. Power & the Ethics of Knowing*, Oxford University Press.
- FRICKER M. 2008 *Précis*, in «Theoria: An International Journal for Theory, History and Foundations of Science» (“Forum on Miranda Fricker’s “Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing”), 23, 1, 61, 2008, 69-71.
- FRICKER M. 2017. *Evolving Concepts of Epistemic Injustice*, in KIDD I.J. et al (eds.) *Routledge Handbook of Epistemic Injustice*. Routledge Handbooks in Philosophy, Routledge, 53-60.
- FURIA M. et al. (eds.) 2024, *Interpretare e contrastare i discorsi d’odio: una prospettiva intersezionale*, in «QTimes», XVI, 4, 2024, 298-328.
- GAZZOLO T. 2023. *La giuridicizzazione del sesso*, Rosenberg & Sellier.
- GHANEA N. 2013. *Intersectionality and the Spectrum of Racist Hate Speech: Proposals to the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination*, in «Human Rights Quarterly», 35, 4, 2013, 935-954.
- GILADI P. 2018. *Epistemic Injustice: A Role for Recognition?*, in «Philosophy & Social Criticism», 4, 2, 2018, 141-158.
- GRANDI A. 2024. *Hate speech e mascolinità: la centralità del linguaggio d’odio nella reiterazione e mantenimento della maschilità egemonica*, in «Filosofi(e)Semiotiche», 11, 1, 2024, 114-132.
- GRASSWICK H. 2018. *Understanding Epistemic Trust Injustices and Theirs Harms*, Royal Institute of Philosophy Supplement.
- GREVIO 2021. *General Recommendation No. 1 on the Digital Dimension of Violence Against Women*, 20 ottobre 2021.
- IGNAZZI E., SARRA A., FONTANELLA L. 2023. *Exploring Misogyny Through Time: From Historical Origins to Modern Complexities*, in «Philosophies of Communication, 195-214.
- IRANZO-CABRERA M. et al. 2024. *Journalists’ Ethical Responsibility: Tackling Hate Speech Against Women Politicians in Social Media Through Natural Language Processing Techniques*, in «Social Science Computer Review», 2024: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08944393241269417> (consultato il 20 gennaio 2025).
- ITU-INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION 2022. *Global Connectivity Report 2022*, Switzerland.
- JACKSON D.L. 2018. “Me Too”: *Epistemic Injustice and the Struggle for Recognition*, in «Feminist Philosophy Quarterly», 4, 4, 2018, 1-19.
- KALFA M. 2025. *Gender Biases and Politics: The Semiotics of Hate Speech on the Internet*, in *Text and Social Media Analytics for Fake News and Hate Speech Detection*. Chapman and Hall/CRC, 137-145.
- KUKLA R. 2014. *Performative Force, Convention, and Discursive Injustice*, in «Hypatia», 29, 2, 2014, 440-457.
- LANCIONI T. 2024. *L’hate speech e i suoi soggetti*, in «Filosofi (e) semiotiche», 11, 1, 2024, 76-90.
- LEN L.K.T.S., DE RUIJTER A. 2023. *Conceptualising the Tortuous Harms of Sexist and Racist Hate Speech*, in «European Law Open», 2, 1, 2023, 8-29.
- MACKINNON C.A. 1989. *Toward a Feminist Theory of the State*, Harvard University Press.
- MACKINNON C.A. 1996. *Only Words*, Harvard University Press (trad. it: *Soltanto parole*, Giuffrè 1999).
- MACKINNON C.A. 2007. *Are Women Human? And Other International Dialogues*, Harvard University Press (trad. it.: *Le donne sono umane?* Laterza, 2012).

- MATSUDA M.J. 1993. *Public Response to Racist Speech: Considering the Victim Story*, in EAD, LAWRENCE III C.R., DELGADO R., CRENSHAW K.W., *Words that Wound. Critical Race Theory, Assaultive Speech, and the First Amendment*, Westview Press, 16-51.
- MORENO-LÓPEZ R., ARGÜELLO-GUTIÉRREZ C. 2025. *Violence, Hate Speech, and Discrimination in Video Games: A Systematic Review*, in «Social Inclusion», 13, 2025, 1-19.
- MORINI C. 2022. *Libertà di espressione e tutela della dignità delle giornaliste: il contrasto all'online sexist hate speech nello spazio digitale europeo*, in «Freedom, Security & Justice: European Legal Studies», 3, 2022, 67-104.
- MORONDO TARAMUNDI D. 2022. *Le sfide della discriminazione algoritmica*, in «GenIus. Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere», 1, 22-32.
- MÖSCHEL M. 2019. *Italy's (Surprising) Use of Racial Harassment Provisions as a Means of Fighting Discrimination*, in HAVELKOVÁ B., MÖSCHEL M. (eds.), *AntiDiscrimination Law in Civil Law Jurisdictions*, Oxford University Press.
- MUSOLINO S., REBOLLO DÍAZ C. 2024. *Genere, Linguaggi e Violenza nella Digital Society*, in «Culture e Studi del Sociale», 9, 1, 2024, 3-7.
- NOWAK E. 2023. *Sociolinguistic Variation, Speech Acts, and Discursive Injustice*, in «The Philosophical Quarterly», 73, 4, 2023, 1024-1045.
- NUSSBAUM M.C. 1995. *Objectification*, in «Philosophy & Public Affairs», 24, 249-291
- PAPADAKI L. 2007. *Sexual Objectification: From Kant to Contemporary Feminism*, in «Contemporary Political Theory», 6, 3: 330-348.
- PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2006. *Direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)*, 5 luglio 2006.
- PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2012. *Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*, 25 ottobre 2012.
- PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2022. *Regolamento 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE («Regolamento sui servizi digitali» - DSA)*, 19 ottobre 2022.
- PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2024a. *Direttiva 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*, 14 maggio 2024.
- PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO 2024b. *Regolamento 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (Regolamento sull'intelligenza artificiale)*, 13 giugno 2024.
- PASTA, S. 2022. *Social Network Conversations with Young Authors of Online Hate Speech Against Migrants*, in MONNER A. et al. (eds.), *Cyberhate in the Context of Migrations*, Springer International Publishing, 187-214
- PASTA S. 2024. *(S)parlare delle donne nel web sociale: l'hate speech sessista e le sfide per la Cittadinanza onlife*, in «Women&Education», 4, 2024, 33-39.
- PEET A. 2017. *Epistemic injustice in Utterance Interpretation*, in «Synthese», 194, 2017, 3421-3443
- PESCE F.R. 2024. *Codice di cambiamento: intelligenza artificiale, parità di genere e sviluppo*, in «Cyberspazio e diritto- Rivista internazionale di Informatica giuridica», 2, 273-285.
- PETRILLI R. 2024. *“Rivalità, invidia e devastazione”. Teoria e storiografia dello hate speech*, in «Filosofi(e)Semiotiche», 11, 1, 2024, 32-52.

- PIATKOWSKA S.J. et al. 2019. *Understanding the Relationship Between Relative Group Size and Hate Crime Rates: Linking Methods with Concepts*, in «Justice Quarterly», 36, 6, 2019, 1072-1095.
- PIRAS E. 2021. *Se l'è cercatal. Violenza di genere, colpevolizzazione della vittima e ingiustizia epistemica*, in «Ragion Pratica», 1, 251-272.
- PINTORE A. 2021. *Tra parole d'odio e odio per le parole*, Mucchi.
- POHLHAUS G. 2012. *Relational Knowing and Epistemic Injustice: Toward a Theory of Willful Hermeneutical Ignorance*, in «Hypatia», 27, 4, 2012, 715-735.
- RETE CONTRO L'ODIO 2022. *Digital Service Act*, a cura di Gruppo Advocacy, con il contributo di No Hate Speech Movement: <https://www.retecontroodio.org/2022/06/07/digital-services-act/> (consultato il 20 gennaio 2025).
- RICHARDSON-SELF L. 2021. *Hate Speech Against Women Online: Concepts and Countermeasures*, Rowman & Littlefield.
- RIVA N. 2022. *Sesso, genere e oppressione di genere*, in «Lavoro e Diritto», 4, 749-754.
- SALTER M. 2018. *From Geek Masculinity to Gamergate: The Technological Rationality of Online Abuse*, in «Crime, Media, Culture», 14, 2, 2018, 247-264.
- SANTERINI M. 2019. *Discorso d'odio sul web e strategie di contrasto*, in «MeTis-Mondi educativi. Temi, indagini, suggestioni», 9, 2, 2019, 51-67.
- SCANDURA R. 2024. *Fenomenologia Della Violenza Psicologica*, in «Revista Amagis Jurídica», 16, 1, 2024, 349-359.
- SCUDIERI L. 2022. *Ironia, devianza e controllo sociale*, in BELLO B.G., SCUDERI L. (eds.), *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, Giappichelli, 37-56.
- SEGRETIARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO 2021. *Posizione di orientamento generale sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE*, 26 novembre 2021: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13203-2021-ADD-1-REV-3/it/pdf> (consultato il 20 gennaio 2025).
- SEKOWSKA-KOZŁOWSKA K. et al. 2022. *Sexist Hate Speech and the International Human Rights Law: Towards Legal Recognition of the Phenomenon by the United Nations and the Council of Europe*, in «International Journal Semiot Law», 35, 2022, 2323-2345.
- SRINIVASAN A. 2018. *The Aptness of Anger*, in «The Journal of Political Philosophy», 26, 2, 2018, 123-144.
- TOBI A. 2024. *Epistemic Injustices Online*, in «Topoi», 43, 2024, 1369-1378.
- TRAMMA S., BRAMBILLA L. 2019. *Educare in "tempi bui". Discorsi d'odio e responsabilità pedagogiche*, in «MeTis-Mondi educativi. Temi, indagini, suggestioni», 9, 2, 2019, 85-100.
- TSOSIE R. 2022. *Constitutional Law and Epistemic Injustice: Hate speech, Stereotyping, and Recognition Harm*, in GILADI P., MCMILLAN N. (eds.), *Epistemic Injustice and the Philosophy of Recognition*, Routledge, 256-278.
- UNITED NATIONS – DESA 2022. *World Population Prospects 2022. Summary of Results*, United Nations Publication.
- UNITED NATIONS SECRETARY GENERAL 2021. *Our Common Agenda. Report of the Secretary-General*.
- VAN DIJK J. 2020. *The Digital Divide*, Polity Press, 5.
- VANTIN S. 2014. *La funzione simbolica del diritto nelle riflessioni di MacKinnon a partire da Le donne sono umane? Il caso della pornografia* in «Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto

- internazionale e della politica globale», XI, 1, 2014, 85-94.
- VANTIN S. 2024. *I divari digitali nell'epoca della rete globale*, in CASADEI, TH. PIETROPAOLI, S. (a cura di), *Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali*, Wolters Kluwer, 297-312.
- VERZA A. 2022. *Narrative, odio di genere e Didattica del diritto*, in «Diritto e vulnerabilità», 2022, 137-151.
- VIGGIANI G. 2020. *Quando l'odio (non) diventa reato. Il punto sul fenomeno dei crimini d'odio di matrice omotransfobica in Italia*, in «GenIUS. Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere», 2020, 1-20.
- VINCENZI F. 2021. *Legal design: nuove forme di comunicazione legale*, in «Cyberspazio e diritto: rivista internazionale di informatica giuridica», 22, 3, 2021, 509-519.
- VOLPATO C. 2013. *Negare l'altro: la deumanizzazione e le sue forme*, in «Psicoterapia e scienze umane», XLVII, 2, 2013, 311-328.
- ZICCARDI G. 2016. *L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, Raffaello Cortina Editore.
- ZICCARDI G. 2019. *Le espressioni d'odio online*, in ZICCARDI G., PERRI P. (eds.), *Tecnologia e Diritto*, Giuffrè Francis Lefebvre, 153-177.
- ZICCARDI G., PERRI P. 2022. *L'odio online tra profilazione, big data e protezione dei dati personali*, in BELLO B.G., SCUDIERI L. (eds.), *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, Giappichelli, 91-106.